



**PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA**

STATUTI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI

APPROVATI DALLA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CON DECRETO 728/2019 IL 22 OTTOBRE 2019

ART. 1 – Finalità

§ 1. La Facoltà, eretta come tale nel 1972, ha come finalità l'insegnamento delle scienze sociali in vista dell'approfondimento della dottrina sociale della Chiesa. La formazione scientifica offerta mira a preparare gli studenti ai loro compiti dopo gli studi: l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa e la promozione della giustizia e della pace secondo i principi cristiani.¹

§ 2. La Facoltà promuove la ricerca e la formazione continua dei suoi docenti, attraverso l'organizzazione di convegni e la partecipazione a incontri internazionali.

La Facoltà si preoccupa anche della formazione continua dei suoi ex-alunni, promuovendo iniziative anche con l'ausilio dei mezzi contemporanei di comunicazione.

ART. 2 – Governo

§ 1. Il decano è nominato per un triennio² ed è aiutato nel governo della Facoltà dal suo Consiglio, dal Consiglio di Facoltà, dal Consiglio degli Ordinari e dal Consiglio dei Professori³.

§ 2. Il Consiglio del Decano è un organo collegiale composto da tre professori di cui due eletti dal Consiglio di Facoltà e uno nominato dal vice-rettore accademico su proposta del decano⁴.

§ 3. Il Consiglio di Facoltà assiste il decano nel governo della Facoltà⁵ ed è formato da un congruo numero di professori, incaricati associati, incaricati, assistenti e studenti eletti a norma del *Regolamento della Facoltà*⁶.

¹ La Facoltà è stata eretta per decreto dell'allora S. Congr. per i Seminari e Studi Universitari l'11 sett. 1972. Precedentemente era stata eretta come Istituto per decreto della stessa Congregazione il 29 giu. 1955 (cfr. Regolamento Generale dell'Università, art.4, nota 6). Nel 1950 era stata istituita una scuola di Scienze Sociali all'interno della Facoltà di Filosofia.

² Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 30.

³ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art.30 §5; *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, artt. 38, 39, 40 e 41.

⁴ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 34 §1.

⁵ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 35 §1.

⁶ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 35 §2.

§ 4. Il Consiglio degli Ordinari è presieduto dal decano e costituito da tutti i professori ordinari della Facoltà.

§ 5. Il Consiglio dei Professori è presieduto dal decano e costituito da tutti i professori della Facoltà.

ART. 3 – Numero dei professori e degli incaricati associati

I professori e gli incaricati associati devono essere almeno sette, di cui cinque professori.

ART. 4 – Curriculum degli studi

§ 1. Il curriculum degli studi comprende tre cicli e un programma di diploma.

§ 2. Il primo ciclo dura sei semestri e conduce al conseguimento del grado di Baccalaureato in Scienze Sociali. Gli studenti acquisiscono i lineamenti essenziali delle scienze sociali compresi i loro metodi specifici, e della dottrina sociale della Chiesa necessaria per una retta comprensione di queste discipline.

§ 3. Il secondo ciclo dura quattro semestri e conduce al conseguimento del grado di Licenza in Scienze Sociali oppure in Leadership and Management. Gli studenti, dopo un approfondimento di alcuni temi del primo ciclo, seguono i corsi dell'indirizzo scelto tra quelli offerti dalla Facoltà e indicati nel Regolamento della Facoltà. Oltre a questo, gli studenti devono elaborare e difendere una tesi su un tema specialistico.

§ 4. Il terzo ciclo, che è organizzato secondo le *Norme Generali dell'Università* riguardo al terzo ciclo e le norme particolari che sono contenute nel *Regolamento della Facoltà*, conduce al conseguimento del grado di Dottorato, per il quale sono richiesti l'elaborazione scientifica, la difesa e la pubblicazione, almeno parziale, della dissertazione di Dottorato.

ART. 5 – Gli esami

Gli esami sono regolati dagli *Statuti dell'Università* e organizzati secondo *il Regolamento Generale dell'Università*, le *Norme per gli Esami* e il *Regolamento della Facoltà*.

ART. 6 – Gradi e titoli accademici

La Facoltà conferisce i seguenti gradi e titoli⁷:

§ 1. Il Baccalaureato in Scienze Sociali che abilita a cooperare con le istituzioni che richiedono competenze fondamentali in scienze sociali e in comunicazione sociale;

§ 2. La Licenza in Scienze Sociali, che abilita a insegnare la dottrina sociale della Chiesa e le scienze sociali, a essere responsabile di istituzioni di ricerche sociali, particolarmente nel campo della pastorale, a dirigere istituzioni di comunicazione sociale;

§ 3. La Licenza in Leadership and Management, che abilita ad assumere ruoli di gestione dei beni temporali della Chiesa, attraverso un approccio strategico basato sui fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa, sull'etica, l'integrità e la solidarietà;

§ 4. Il Dottorato in Scienze Sociali, che abilita, oltre alle competenze acquisite durante la Licenza, alla ricerca autonoma e originale nei temi della dottrina sociale della Chiesa, delle scienze sociali e delle questioni di comunicazione sociale.

⁷ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 57.

§ 5. Il Diploma in Leadership e Management agli studenti iscritti che soddisfano i requisiti richiesti a norma del programma degli studi.

ART. 7 – Ammissione

§ 1. L'ammissione dei candidati alla Facoltà è responsabilità del decano. Gli studenti sono suddivisi in ordinari, straordinari e ospiti⁸.

§ 2. Al primo ciclo può essere ammesso come studente ordinario chi, completato il curriculum degli studi, ha il titolo necessario per l'ammissione nell'Università civile della nazione in cui ha fatto gli studi⁹.

§ 3. Al secondo ciclo può essere ammesso come studente ordinario chi ha il grado di Baccalaureato in Scienze Sociali o in una disciplina connessa con una qualifica finale di almeno *cum laude* o equivalente. Per gli studenti in possesso di un altro grado accademico la Facoltà offre un Programma personalizzato stabilito dal decano. Soddisfatti tutti i requisiti indicati dal decano, gli studenti possono essere ammessi al secondo ciclo.

§ 4. Al terzo ciclo può essere ammesso chi ha il grado di Licenza in Scienze Sociali o in una disciplina connessa con una qualifica finale di almeno *magna cum laude* o equivalente.

§ 5. Oltre ai menzionati requisiti, si richiede che gli studenti abbiano una buona conoscenza delle lingue moderne indicate nel *Regolamento della Facoltà*.

§ 6. I rifugiati, i profughi e le persone in situazioni analoghe sprovvisti della documentazione autentica degli studi previsti e dei titoli necessari, possono essere ammessi all'Università secondo l'art. 62 §3 degli *Statuti dell'Università*.

⁸ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 61 §2.

⁹ Cf. *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*, art. 62 §1, b.